



2024/1569

4.7.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/2024

del 15 marzo 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1569]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, il testo del punto 49 (soppresso) è sostituito dal seguente:

"32023 R 2419: Regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (GU L, 2023/2419, 27.10.2023)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2023/2419 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L, 2023/2419, 27.10.2023.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.